AUSTRIA

Obblighi di informazione in capo agli avvocati e ai consulenti legali

In generale, all'avvocato incombe l'obbligo di informare il suo cliente in merito alle modalità di calcolo del suo compenso e alle spese che il cliente dovrà affrontare. All'articolo 15, comma 2, delle linee guida per l'esercizio della professione forense (Richtlinien für die Ausübung des Rechtsanwaltsberufes – RL-BA 2015) si raccomanda che, all'atto dell'assunzione di un nuovo incarico, l'avvocato informi il cliente degli elementi in base ai quali sarà calcolato il suo compenso e del suo diritto a ricevere pagamenti intermedi. Salvo che sia stato pattuito un compenso forfettario, il cliente ha diritto di ottenere, a intervalli ragionevoli, un rendiconto provvisorio o un resoconto dei servizi già prestati oppure, nel caso in cui sia stato pattuito un compenso sulla base di una tariffa oraria, un resoconto delle ore di lavoro già effettuate. Analogamente, prima dell'affidamento del mandato all'avvocato, deve essere concluso un accordo concernente l'inizio e la frequenza dei pagamenti intermedi.

Il gratuito patrocinio è accordato alle persone che non possono pagare le spese del procedimento senza mettere a rischio la propria sopravvivenza. Una domanda di gratuito patrocinio può essere presentata verbalmente o per iscritto al giudice dinanzi al quale pende o penderà il giudizio. Se la sede di tale giudice è al di fuori del distretto di giudice distrettuale in cui la persona risiede stabilmente o temporaneamente, la domanda può anche essere presentata verbalmente dinanzi al tribunale distrettuale del suo luogo di residenza.

Se le condizioni finanziarie sono nella sostanza soddisfatte, è possibile richiedere il gratuito patrocinio prima di agire ai fini della presentazione della domanda e/o per l'intero procedimento successivo.

Soglia di reddito applicabile nel settore della giustizia civile

Il diritto a beneficiare del patrocinio a spese dello Stato (Verfahrenshilfe) non si basa su una soglia di reddito stabilita per legge. Nei procedimenti civili (anche in materia commerciale), il patrocinio a spese dello Stato è disciplinato dal codice di procedura civile austriaco. Le disposizioni del codice di procedura civile si applicano, mutatis mutandis, ai procedimenti non contenziosi. La decisione di concedere il patrocinio a spese dello Stato è adottata dal giudice di primo grado.

Il patrocinio a spese dello Stato è concesso a una parte soltanto se il suo reddito, la sua situazione economica e gli obblighi di mantenimento a suo carico sono tali per cui essa non è in grado di sostenere le spese del procedimento senza pregiudicare le risorse necessarie a mantenere un modesto tenore di vita. Il patrocinio a spese dello Stato non è concesso qualora l'azione o la difesa che un soggetto intende esercitare appaiano manifestamente vessatorie o prive di qualsiasi possibilità di successo. Il giudice decide, caso per caso, quali dei seguenti benefici accordare.

In Austria, il patrocinio a spese dello Stato può includere:

l'esenzione provvisoria dal pagamento delle spese di giudizio, dell'indennità dei testimoni, dei compensi di periti, interpreti o traduttori, dei costi per la pubblicazione di avvisi, ove necessaria, delle spese relative a un amministratore e di qualsiasi spesa sostenuta dal rappresentante legale o dall'avvocato designato dal giudice;

la rappresentanza da parte di un avvocato.

Se nei tre anni successivi alla conclusione del procedimento la situazione economica delle parti che hanno beneficiato del patrocinio a spese dello Stato è mutata, e le parti sono in grado di effettuare i pagamenti di cui trattasi senza compromettere i loro mezzi di sussistenza essenziali, esse possono essere obbligate a rimborsare, in tutto o in parte, le prestazioni ricevute.

Soglia di reddito applicabile per gli imputati e le vittime nel settore della giustizia penale Non è prevista una soglia di reddito per stabilire se un imputato, una vittima o una parte civile possano beneficiare del patrocinio a spese dello Stato. I criteri guida sono costituiti dal mantenimento del salario minimo di sussistenza e di un tenore di vita adeguato. Il salario minimo di sussistenza è rivalutato periodicamente e il valore attuale è pubblicato nel sito web della giustizia austriaca.

Condizioni per la concessione alle vittime del patrocinio a spese dello Stato Se la parte civile non ha diritto all'assistenza legale (Prozessbegleitung) ai sensi dell'articolo 66, comma 2, del codice di procedura penale austriaco, essa può richiedere il patrocinio a spese dello Stato se:

www.anvag.it

non è in grado di sostenere le spese di rappresentanza di un avvocato senza pregiudicare i propri mezzi di sussistenza (si veda quanto esposto sopra in merito ai mezzi di sussistenza necessari) e la rappresentanza da parte di un avvocato è nell'interesse dell'amministrazione della giustizia, e specialmente nell'interesse di un'adeguata soddisfazione delle pretese, al fine di evitare un successivo procedimento in sede civile.

Condizioni per la concessione agli imputati del patrocinio a spese dello Stato Oltre al requisito concernente le condizioni economiche, è necessario che il patrocinio a spese dello Stato sia nell'interesse dell'amministrazione della giustizia e, in particolare, nell'interesse di una difesa adeguata.

L'assegnazione di un difensore è considerata, in ogni caso, nell'interesse dell'amministrazione della giustizia:

nei casi di difesa obbligatoria (notwendige Verteidigung) ai sensi dell'articolo 61, comma 1, del codice di procedura penale (v. sotto), quando l'imputato è non vedente, non udente, affetto da mutismo o altrimenti disabile oppure non possiede una conoscenza sufficiente della lingua utilizzata nel procedimento e, quindi, non è in grado di difendersi;

nei procedimenti di impugnazione;

nelle cause caratterizzate da circostanze di fatto e di diritto complesse.

Nei casi di difesa obbligatoria, l'imputato deve essere rappresentato da un difensore. La difesa è obbligatoria nei seguenti casi (articolo 61, comma 1, del codice di procedura penale):

fintantoché l'imputato si trova in custodia cautelare (punto 1);

nei procedimenti che prevedono l'internamento del reo in un istituto per infermi psichici (punto 2); nei procedimenti giudiziari per l'internamento del reo in un istituto di riabilitazione per tossicodipendenti o per la sua detenzione in un istituto per soggetti socialmente pericolosi recidivi (punto 3);

nei procedimenti giudiziari dinanzi a un tribunale del Land composto da giudici laici o da una giuria (punto 4);

nei procedimenti giudiziari dinanzi a un tribunale del Land in composizione monocratica, se la pena che può essere irrogata è superiore a tre anni di reclusione, salvo nei casi di violazione di domicilio con furto ai sensi dell'articolo 129, comma 2, punto 1, del codice penale austriaco (Strafgesetzbuch – StGB) e di ricettazione ai sensi dell'articolo 164, comma 4, del codice penale (punto 5); nel corso del controinterrogatorio (articolo 165), qualora faccia parte della difesa obbligatoria nei procedimenti giudiziari ai sensi dei punti da 3 a 5 (punto 5a);

nei procedimenti di impugnazione di una sentenza di un organo giurisdizionale composto da giudici laici o da una giuria (punto 6);

ai fini del deposito della richiesta di un nuovo processo e nel corso dell'udienza pubblica di

trattazione della richiesta (punto 7).

Procedimenti giudiziari gratuiti

Al fine di tutelare i diritti delle vittime e delle persone danneggiate dal reato nei procedimenti penali, è disponibile, su richiesta, assistenza psicosociale o legale gratuita per le vittime di violenze, minacce gravi o reati sessuali, atti terroristici o reati che possano aver fatto leva sulla situazione di dipendenza personale della vittima, nonché per il coniuge, il partner registrato, il convivente, i congiunti in linea retta, i fratelli o le sorelle di una persona o di un altro soggetto a carico la cui morte potrebbe essere stata causata dal reato o altri congiunti che siano stati testimoni del reato. Le vittime minori di 14 anni di reati sessuali hanno diritto, in ogni caso, all'assistenza gratuita, senza che sia necessario farne richiesta. L'assistenza psicosociale include la preparazione della vittima al procedimento e al peso emotivo da esso causato. L'assistenza psicosociale e legale è fornita da associazioni di sostegno alle vittime incaricate dal ministero federale della Giustizia ai sensi dell'articolo 66, comma 2, del codice di procedura penale.

Nei procedimenti non contenziosinon sono previste spese per la nomina di un rappresentante legale speciale (Erwachsenenvertreter), così come nei procedimenti in materia di affidamento e diritti di visita. Non sono previste spese neppure per i procedimenti avviati ai sensi della legge sul ricovero in istituti (Unterbringungsgesetz) e della legge sull'assistenza residenziale (Heimaufenthaltsgesetz). Se una parte possiede un reddito basso e risorse limitate, l'assistenza legale può essere concessa, per quanto concerne il pagamento delle spese dovute, sotto forma di esenzione provvisoria dal pagamento. L'entità dell'esenzione concessa dipende dalla richiesta ed è determinata discrezionalmente dal giudice.

Ulteriori informazioni sono disponibili alla voce "Bürgerservice" sul sito internet del ministero federale della giustizia (http://www.justiz.gv.at)

Estratto da https://europa.eu/european-union/law/find-legislation_it(2020)